



Delibera n. **194/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 1/3

OGGETTO: Linee guida di Ateneo per l'accesso ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico			
N. o.d.g.: 07/07	Rep. n. 194/2016	Prot. n. 31156	UOR: SETTORE OFFERTA FORMATIVA

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI				X
Maria Elisa MICHELI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Vieri FUSI	X			
Nicola GIANNELLI	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012 ;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novembre 2013;
- Visto il DM del 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- Visto il DM 270/2004 e i successivi decreti attuativi, in particolare i DM 16 marzo 2007 relativi alle classi dei corsi di laurea e laurea magistrale;
- Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f) e al comma 6";
- Visto il Decreto Ministeriale n. 47 del 30 gennaio 2013 "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica";
- Visto il DM n. 1059 del 23 dicembre 2013 "Autovalutazione, Accredimento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica, adeguamenti e integrazioni al DM 30 gennaio 2013 n. 47";
- Vista la delibera del Senato Accademico n. 73 del 19 aprile 2016 e la delibera n. 102 del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2016 relative all'attivazione dell'Offerta Formativa per l'a.a. 2016/2017 – Approvazione Regolamenti Didattici dei corsi di studio;
- Vista la Delibera n. 116 del Senato Accademico del 17 maggio 2016 e la delibera n. 144 del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016 relative all'attivazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2016/17 – Chiusura Banca dati SUA-CDS 2016;
- Visto il Decreto di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi dell'Ateneo di Urbino per l'a.a. 2016/17 (Prot. N. 471 del 15/6/2016);
- Visto il Decreto Rettorale n. 281 del 29 giugno 2016 relativo alla nomina della "Commissione



Delibera n. **194/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 2/3

- monitoraggio e valutazione dell'OFF di Ateneo";
- Visti gli esiti della riunione del giorno 7 ottobre 2016 della suddetta Commissione;
- Preso atto che l'Ufficio Offerta Formativa è stato identificato quale supporto alle attività della succitata Commissione;
- Sentito il Direttore Generale;

Delibera

Preso atto che la normativa vigente (D.M. 270/2004) in materia di requisiti di ammissione ai corsi di laurea (triennale) (art. 6 comma 1) prevede che:

“Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima”.

e che i requisiti di ammissione ai corsi di studio di laurea magistrale (art.6 comma 2) prevedono che:

“Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

Di approvare le “Linee guida di Ateneo per l'accesso alle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico” secondo il testo sotto riportato:

Linee guida di Ateneo per l'accesso alle lauree triennali e magistrali a ciclo unico:

1. I corsi di studio (CdS) organizzano prove per la Verifica del Possesso di un'adeguata preparazione Iniziale (VPI) per coloro che si iscrivono per la prima volta ad un corso di studio universitario.
I Regolamenti Didattici dei CdS individuano quale specifica modalità è adottata, tra quelle previste dall'Ateneo di Urbino:



Delibera n. **194/2016** del Senato Accademico del **18/10/2016**

pag. 3/3

- test organizzati a livello di Ateneo;
 - test organizzati a livello di CdS;
 - test organizzati a livello nazionale (CINECA, CISIA, ecc.).
2. In ogni caso dovranno essere offerte almeno due date in cui gli studenti possono accedere ai test di Valutazione della Preparazione Iniziale (VPI).
 3. Agli studenti che non risultino idonei vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da soddisfare entro il primo anno di corso, previa successiva verifica.
 4. Nel caso in cui lo studente non segua la prassi sopra indicata, si consiglia di prevedere un colloquio con un docente, individuato all'interno del CdS, per accertare la presenza delle conoscenze richieste per l'accesso.
 5. Le modalità di esecuzione del completo iter di accertamento dovranno essere chiaramente esplicitate nei Regolamenti Didattici dei singoli CdS e dovranno prevedere la registrazione dei risultati all'interno del fascicolo dello studente da parte della Segreteria Studenti di competenza.

Linee guida di Ateneo per l'accesso alle lauree magistrali biennali:

1. I Regolamenti Didattici dei corsi di laurea magistrale (biennale) devono indicare esplicitamente i requisiti di accesso; in particolare, ove previsti, devono indicare i settori scientifici disciplinari ed il numero di crediti che è necessario possedere per potersi iscrivere.
2. I Regolamenti Didattici definiscono le modalità di Verifica dell'adeguatezza della Personale Preparazione (VPP) dello studente e le modalità di recupero delle eventuali carenze accertate.